Dogane
Ieri una domenica di tregua

ROMA La tregua armata nelle dogane per il momento regge La sospensione delle agitazioni, decisa dai sindacati dopo l accordo con il ministro delle Finanze Colombo ha reso anche ieri più tranquilli i valichi di frontiera Unica eccezione l aeroporto di Fiumicino, dove però non si sono registrati né ritardi né cancellazioni di voli
Nello scalo romano la decisione definitiva sull'atteggiamento da tenere verrà infatti presa questa mattina in una assemblea che si svolgerà nei locali della stazione merci Malgrado l agitazione ancora in atto, ieri i disagi per gli utenti a Fiumicino sono stati evitati dai funzionarti della dogana che hanno provveduto direttamente al rifornimento degli aeromobili Situazione sostanzialmente normalizzata, invece in tutti gli altri valichi

Le perplessità comunque, rimangono Si ricorderà, infatti, che l agitazione del personale delle dogane non è legata soltanto a temi strettamente contrattuali In gioco c'è la legge di riforma del settore, attesa da anni, ed il cui ritardo cotribuisce a rendere ingovernabile la situazione alle frontiere ed insopportabili i turni di lavoro per gli addetti costretti a porvi rimedio Scetticismo perfettamente sintetizzato dall interrogativo di un lavoratore di Fiumicino «Quelle del ministro rischiano di restare soltanto parole Chi ci assicura che il Parlamento faccia poi una riforma del settore come noi la chiediamo da anni?» In effetti il progetto di riforma giace da due anni alla commissione Finanze della Camera, e quella dei giorni scorsi non è la prima, clamorosa protesta inscenata dai «frontalieri»

La vera prova del gradimento che l'accordo sindacati-Colombo ha ottenuto tra i lavoratori, comunque, si avrà soltanto oggi, quando le dogane torneranno a funzionare a pieno ritmo dopo i livelli solitamente bassi del week-end

Dietro il mito d'Oriente

Sempre più in Occidente è il modello da seguire Ma un economista di Kyoto dà una impietosa descrizione delle imprese: sfruttamento senza regole

«Per l'operaio, Giappone feroce»

Spenti i riflettori sui funerali del suo ultimo imperatore-dio, e soprattutto sul «summmit» tra i potenti di tutto il mondo, il Giappone torna alla vita normale, al modello frenetico che sta divenendo un simbolo per una parte dell'Occidente. Ma cosa c'è dietro i record economici e produttivi del Sol Levante? Secondo Shigeru Wakita, professore all'Università di Ryukoku di Kyoto, c'è un Giappone feroce nel quale l'azienda (con il beneplacito del governo conservatore e del sindacato «giallo») gode di potere assoluto E il lavoratore affida il suo destino a un meccanismo di concorrenza e sfruttamento senza regole.

STEFANO RIGHI RIVA

BOLOGNA. Giappone, mito con genuflessione Fa impressione vedere come perdano lo spirito critico molti nostri manager, economisti e politici quando ne parlano E ormai non c'è convegno, incontro o trattativa che il modello Giappone non giganteggi annichilendo qualunque termine di paragone

Bisogna che arrivi da Kyoto un professore giapponese, nel nostro caso Shigeru Wakita, ospite di un seminario all'Università Johns Hopkins a Bologna, per guardare dentro l'impresa giapponese senza essere abbagliato dal Sol levante

Wakita è qui per spiegarci se e come al suo paese si pratichi la flessibilità salariale, la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. «Non c'è bisogno di salario flessibile aggiuntivo, perché sostanzialmente non esiste quello fisso Le retribuzioni minime fissate dalle autorità sul territorio (l'opinione sindacale è solo consultiva) sono infatti così basse da non avere rilievo Il salario è tutto aziendale, tutto legato all'andamento dell'impresa» «Inoltre il contratto aziendale collettivo si applica solo agli iscritti al sindacato praticamente e un lavoratore su cinque L 80% dei dipendenti dunque è soggetto, anche in materia retributiva alle decisioni unilaterali dell azienda»

L'azienda, per il lavoratore giapponese, è l'universo Lo assume all ultimo anno di studi in base alla pagella, e lo colloca secondo l'esito degli esami attitudinali e dei corsi interni Lo paga secondo la sua valutazione della resa individuale, e secondo la voglia di ciascuno, anno per anno, di sperimentarsi in un compito più difficile (ma nessuna qualifica professionale è riconosciuta fuori dall'azienda) Ha il diritto insindacabile di farlo ruotare in tutte le mansioni al suo interno E, se fino a ieri in cambio lo teneva con sé a vita, dandogli degli scatti di anzianità rilevanti, fino alla liquidazione (le pensioni le danno in pochi, e sono comunque contratti aziendali), ora ha preso l abitudine di scartarlo prima L istituto si chiama Shukkoh, e l'hanno inventato durante i processi di ristrutturazione, accelerata, quando hanno visto che i vecchi operai professionalizzati non erano (neanche i loro) facilmente riconvertibili e pagarli più dei giovani era uno spreco Vuol dire che la grande azienda licenzia l'anziano, e lo fa assumere come irregolare da una più piccola che lavora per lei

E qui si viene a una delle distinzioni di fondo, perché salario, diritti, destino del lavoratore giapponese dipendono dal fatto che sia regolare o irregolare Regolari sono i due terzi, impiegati nella pubblica amministrazione o nelle grandi aziende, addetti alle funzioni produttive centrali, strutturati nella gerarchia permanente. Hanno diritto all'assicurazione per malattie, disoccupazione, vecchiaia, ai prestiti, al le abitazioni, ai dormitori per i più giovani, all'ospedale aziendale, agli impianti sportivi, alla mensa, allo spaccio

Intorno a loro, in mezzo a loro, quelli del part time, quelli degli appalti, del decentramento produttivo, dei servizi a basso valore, le donne, gli anziani gli stagionali. Salario diverso e molto più basso (la paga orana è un quarto), contratti a termine, sindacati separati (quasi inesistenti, perché il sindacato aziendale li rifiuta), senza anzianità senza carriera, senza contratto collettivo

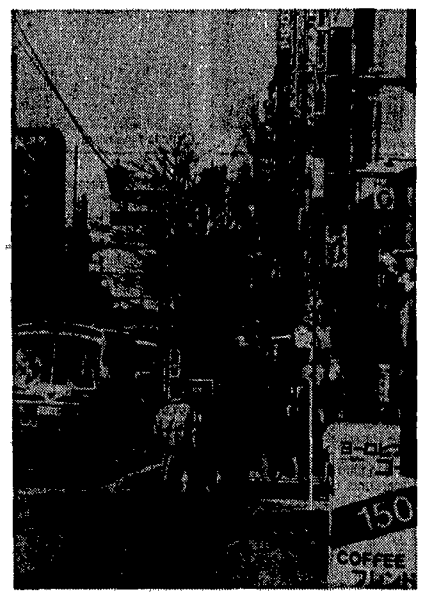

Anzitutto sono donne Escono dalla carriera regolare quando si sposano Ma anche prima non hanno diritti uguali, perché vengono avviate sulla «via inferiore», quella di chi non si dà disponibile ai trasferimenti a largo raggio, e che di conseguenza non viene promosso Poi una volta sposate sono invitate dall impresa, ma anche dal sindacato, ad andarsene Fino a dieci anni fa le dimissioni forzate erano previste dai contratti collettivi, adesso non più ma chi resta deve sottostare a valutazioni individuali bassissime, e a continue pressioni psicologiche Meglio dunque passare al part time

Ora il professore ci spiega la politica dei redditi la stretta è cominciata con la crisi petrolifera del '73, quando le grandi imprese e i grandi sindacati aziendali convenirono che il tetto agli aumenti salariali era l'indice di aumento della produttività nazionale Da allora il crollo degli scioperi, e il calo degli iscritti Agli aumenti contrattati, e calcolabili ai fini di liquidazione, si sono sostituiti i premi Due volte l'anno l'impresa eroga un premio, normalmente collettivo, commisurato a suo insindacabile giudizio con i risultati economici raggiunti Poi ci sono, sempre più diffusi, i premi individuali Spesso sono collegati alla presenza. Il ministero del Lavoro ha dovuto esortare le imprese a non conteggiare nelle assenze le ferie di legge e contrattuali, cui molti lavoratori rinunciarono per non perdere il premio Risultato nell'88 la Toyota ha accumulato nel «fondo di riserva facoltativa» 19 680 miliardi di lire e ha distribuito aumenti per 120 miliardi

Il sindacato Come tutto, è quasi sempre aziendale Quindi c'è grande frantumazione Quelli conflittuali campano quasi solo nella pubblica amministrazione e nei servizi Nelle aziende, se esistono, sono fortemente minoritari, con costanti discriminazioni per i loro iscritti Per i sindacati ufficiali invece è norma il passaggio dei dirigenti agli incarichi di direzione del personale.

CHE TEMPO FA

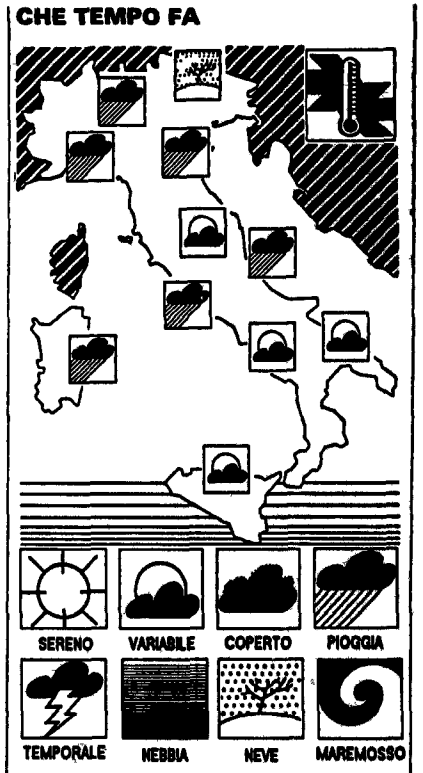

IL TEMPO IN ITALIA: non muta l'aspetto meteorologico sull'Italia e sul bacino del Mediterraneo in quanto sono sempre comprese entro una vasta e consistente area depressionaria che si estende dall'Europa settentrionale fino alle coste centrali africane Continua pertanto il carosello di perturbazioni che provengono veloci da Nord-Ovest e attraversano velocemente la nostra penisola. Provocano nuvole, piogge, nevicate e temporali; fra il passaggio di una perturbazione e l'arrivo della successiva si hanno brevi periodi di miglioramento.
TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse in pianura e nevicate in montagna a quote inferiori rispetto ai giorni scorsi. Le regioni settentrionali sono state fino ad ora quelle che maggiormente hanno risentito dei benefici delle precipitazioni. Sull'Italia centrale addensamenti nuvolosi a tratti associati a piovaschi o temporali; durante il corso della giornata accentuazione della nuvolosità e delle piogge. Per quanto riguarda l'Italia meridionale variabilità con alternanza di annuvolamenti e schiarite.
VENTI: sulle regioni settentrionali forti da Nord, su quelle centro-meridionali forti da Sud-Ovest.
MARI: molto mossi tutti i mari italiani; agitati i bacini occidentali.
DOMANI: condizioni prevalenti di tempo perturbato sulle regioni settentrionali e su quelle meridionali con precipitazioni sparse, di tipo nevoso sulle cime appenniniche più alte. Temporaneo miglioramento sulle regioni settentrionali ad iniziare da Occidente
MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ: sono ancora le regioni settentrionali ad essere interessate per prime da una nuova perturbazione mentre il Centro ed il Sud avranno una pausa di miglioramento. Nella giornata di giovedì il passaggio della perturbazione riporterà nuvole e pioggia prima al Centro poi al Sud

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore, Piergiovanni Alleva, avvocato Cdl di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Nyranne Moshi e Iacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Nuova legge per gli autoferrotranvieri

SAVERIO NIGRO

Abbiamo più volte, in questa rubrica, esaminato il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri – una categoria questa che espleta ed effettua un servizio sempre più necessario ed indispensabile, dato l'incessante aumento del traffico che attanaglia le nostre città – ed abbiamo evidenziato come esso sia regolato da norme giuridiche – in primo luogo il R.d 18/1/1931 n 148 – che sono abbastanza vecchiotte e richiedono un loro immediato superamento affinché possano adeguarsi alla nuova realtà che si è venuta e viene sempre più affermandosi

È davvero inconcepibile che queste regolamentazioni giuridiche siano un misto di pubblico e privato nel momento in cui si avverte la necessità, che diventa sempre più impellente, di rendere le aziende esercenti un pubblico trasporto efficienti e competitive e tali da avere una struttura organizzativa priva di pastoie burocratizzate che ne paralizzano la loro incisività e producono servizi evanescenti la mobilità, nelle grandi città, è necessitata da esigenze di lavoro, e costituisce pertanto un diritto primario del cittadino ed al suo soddisfacimento debbono concorrere, in primo luogo, queste aziende

È per questa loro preminente funzione che si appalesa, di conseguenza, necessario che il rapporto lavorativo del personale dipendente sia disciplinato da norme ancorate alla realtà dei tempi, e non contrassegnate da decrepitezza ed obsolescenza è, quindi al trettanto inconcepibile che si faccia sempre riferimento al R D n 148/1931 e che si privano gli autoferrotranvieri di tutti i vantaggi ed i benefici che la più recente e moderna legislazione del lavoro ha accordato a tutti gli altri lavoratori E – data questa non soddisfacente situazione – si attendeva con un certo interesse la nuova legge che ne avrebbe dovuto dare un assetto più consono e più adeguato al predetto rapporto lavorativo, ma occorre dire subito che anche se un miglioramento lo si riscontra certamente non appaga sufficientemente e non elimina del tutto le carenze e le inefficienze preesistenti

Infatti la L. 12/7/1988 n 270 – così come pubblicata sulla G U n 166 del 16/7/1988 – nella sua intestazione recita testualmente «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure»; dal che sembrerebbe che la sua regolamentazione giuridica fosse limitata, come avviene nel settore pubblico, al Ccnl già stipulato ed operante, ma invece poi nell'art 1 si dispone l'abrogazione della L. n 30/1978 con una nuova disciplina delle qualifiche che si rinviene nella contrattazione collettiva e si stabilisce che le disposizioni contenute nel regolamento Allegato A al regio decreto 8/1/1931 n 148 «possono» essere derogate dalla contrattazione collettiva di categoria il che significa, secondo il testo letterale delle parole, che l'abrogazione non è immediata e contestuale – e non poteva esserla in assenza di un'altra e più compiuta regolamentazione – ma è rimessa alla volontà delle parti contraenti e questa volontà deve essere esplicitata entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore E se in questo lasso di tempo nulla interviene e nessuna regolamentazione pattizia viene stipulata, quale è l'assetto normativo del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri?

Il quesito è senz'altro rilevante ma a nostro avviso non dovrebbe presentare eccessiva difficoltà poiché ci soccorre l'intestazione della legge che richiamavamo innanzi, con la quale il legislatore ha manifestato chiaramente la volontà di rendere, nei confronti di tutti, operanti gli effetti del Ccnl L 1985-1987 e pertanto esso potrà la sua efficacia anche nel periodo posteriore fino a che non venga sostituito da altro contratto nazionale

Appare, però, indilazionabile che una nuova pattuizione contrattuale esamini e disciplini – derogando al vecchio R D n 148/31 – tutti i molteplici assetti del rapporto lavorativo degli autoferrotranvieri, dando ad esso un assetto normativo che accolga e recepisca i principi, fondamentali dell'attuale legislazione del lavoro

Sul riconoscimento da causa disservizio dell'infermità nel pubblico impiego

Egregio direttore, in data 4 11 1988 mi è stato notificato il decreto del Provveditore agli studi di Lecce con il quale mi è stata riconosciuta la dipendenza da causa disservizio dell'infermità da cui sono affetto Tuttavia tale infermità non è stata ascritta a nessuna categoria di quelle contemplate dal Dpr. 30 12 1981 n 834, perché l'infermità riscontrata è stata ritenuta modificabile.

Gradirei sapere se ho diritto all'equo indennizzo e/o alla pensione privilegiata

Raffaele Giordano, Maglie (Lecce)

Il provvedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto il lettore, si presenta illegittimo nella parte in cui non ascrive l'infermità a nessuna categoria di invalidità con la motivazione che la stessa infermità sarebbe «modificabile»

È principio pacifico in materia che intanto le infermità denunciate dai pubblici dipendenti possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio, in quanto le infermità sono stabilizzate Tanto ciò è vero che la stessa normativa sull equo indenizzo prevede l'aggravamento dell infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio

Pertanto l Amministrazione avrebbe dovuto o respingere la domanda del lettore perché intempestiva, in quanto suscettibile di modifica (in senso migliorativo), oppure riconoscere la dipendenza da causa di servizio e ascriverla alla categoria di appartenenza in base alle risultanze cliniche del momento, indipendentemente dal fatto che, presumibilmente, col tempo, la stessa infermità potesse peggiorare Per questa ipotesi è previsto, ripetesi l istituto dell aggravamento

Il lettore potrà, pertanto, impugnare il provvedimento soltanto con ricorso al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 gg dal 4 11 1988, essendo già decorso il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Puglie (60 gg dalla notifica del provvedimento)

□ avv BRUNO AGUGLIA

Gli interessi moratori non sono soggetti a tassazione

Egregio direttore, l indennità di anzianità mi è stata corrisposta dall ente di diritto pubblico al quale appartenevo (Camera di commercio) in 4 rate, dal dicembre 1984 al febbraio 1988 A norma di regolamento, per il ritardato pagamento ho diritto agli interessi In base al T U 22 12 1986 n 917, gli interessi moratori e compensativi non sarebbero tassibili Chiedo se sono state emanate disposizioni in tal senso dai ministri competenti e come comportarsi per percepire gli interessi non tassati

Nino Scarpato, Latina

Gli interessi moratori non sono soggetti a tassazione al contrario della rivalutazione spettante sui crediti di lavoro Il beneficio discende dal T U 917/86, il quale negli artt 16 e segg non contempla gli interessi tra i redditi soggetti a tassazione (per la rivalutazione monetaria, invece, vedi lettera «i» dell'art 16)

Essendo stabilito da norma regolamentare, l'ente datore di lavoro dovrebbe riconoscere autonomamente gli interessi maturati per il ritardato pagamento dell indennità di anzianità in ogni caso ove ciò non avvenisse il lettore dovrà chiedere al giudice competente (nella fattispecie, Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di prescrizione (quinquennale), la condanna dell ente al pagamento delle somme in parola

□ B A

La tabella sugli aumenti è esatta: come applicarla correttamente

Sull'*Unità* di lunedì 28 gennaio 1988 (titolo «Tutto ciò che bisogna sapere sugli aumenti delle pensioni», *ndr*), «Domande e risposte» aveva pubblicato una tabella che mi sembra completamente sbagliata. Ritengo che le quote fisse da considerare, cioè da detrarre, per il calcolo degli aumenti relativi alla perequazione delle pensioni d'annata siano quelle riportate nello specchietto prodotto dallo Spi-Cgil di Brescia, valide anche per il calcolo dell'aumento relativo alla dinamica salariale

Gastone Bregoli
Brescia

Dobbiamo confermare sia la validità della tabella da noi pubblicata; sia la validità della misura delle quote fisse indicate nel volantino del Sindacato pensionati italiani Cgil di Brescia Gli importi da noi pubblicati sugli importi 31 dicembre 1988 oltre i quali spettano gli aumenti di cui alla legge 544/1988 per le pensioni Ago-Inps superiori al minimo sono comprensivi delle quote fisse (indennità di contingenza percepita sulla pensione) con aggiunta dell'importo di pensione per il quale – con quanto disposto dall'articolo 5 della legge 140/1985 – fu assegnato il massimo di aumento previsto dallo stesso articolo 5

Facciamo l esempio di un lavoratore con pensione decorrente nel periodo 1° gennaio 1972 31 dicembre 1974 che al 31 dicembre 1984 percepiva pensione mensile lorda di 750 000 delle quali lire 468 010 di quote fisse da sottrarre prima di applicare il 20% di aumento allora previsto Si ha quindi che l aumento andava calcolato allora su lire 282 000 (lire 750 000 meno 468 000), di fatto però – siccome era stabilito un massimale di aumento di lire 40 000 nel triennio – egli acquisì il 20% su lire 200 000 Ora con la legge 544 gli spetta la parte restante cioè il 20% sulla parte di pensione del 31 dicembre 1984 eccedente lire 668 000 (lire 468 000 più lire 200 000 non più da considerare)

In tal caso la parte eccedente è di lire 82 000 (750 000 meno 668 000) sulla quale va dato aumento del 20%, pari a lire 16 400 mensili lorde

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Angelo Mazzieri, Paolo Onesti e Nicola Tisci

Ex combattenti, pensionati «ante '68»: hanno diritto all'assegno di 30.000 lire

Ho partecipato alla seconda guerra mondiale, sono invalido dal 1958 e percepisco una pensione di invalidità, proprio per questo non mi è stato riconosciuto il sussidio aggiuntivo di lire 30 000 mensili come reduce di guerra Ho protestato vivacemente, ma mi è stato detto che questo sussidio spetta solo a chi è andato in pensione dopo il 1968 La guerra l'hanno fatta, forse, solo quelli che sono andati in pensione nel 1968?

Giuseppe Mancuso
Mondello (Palermo)

È vero che sino a ora le sperequazioni fra gli ex combattenti vi era anche quella del mancato riconoscimento del diritto all assegno specifico di lire 30 000 mensili per coloro che pur avendo i requisiti avevano acquisita pensione con decorrenza iniziale anteriore al 7 marzo 1968 Contro questa iniqua sperequazione (e le altre riguardanti i patrioti, i titolari di pensione di inversibilità di ex combattenti deceduti prima di poter richiedere l assegno e per gli «sbandati» del 1943), il Pci e altre organizzazioni hanno dato battaglia con continuità e con specifiche proposte di legge

Pensiamo che tu abbia letto, comunque te ne diamo notizia che, finalmente, seppure soltanto per coloro che sono andati in pensione prima del 7 marzo 1968 (ed è quella che a te interessa direttamente), il diritto è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 1989

Devi pertanto presentare ora domanda per l'assegno sulla base di quanto disposto dalla legge 29 dicembre 1988, n 544, articolo 6 Per questo hai interesse a rivolgerti al patronato sindacale o al Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil)

Sia il Pci sia l'Unità continueranno l'iniziativa per acquisire il diritto all'assegno anche per coloro ancora esclusi e precedentemente indicati

Un caso in cui non è valida la contribuzione figurativa

Usufruisco di una pensione minima dell'Inps e quando sono andato in pensione per motivi di salute avevo 775 contributi mentre, secondo l Inps, ne erano necessari 781 per superare il minimo. Sono anche ex combattente della seconda guerra mondiale con sei anni di servizio militare (tre anni in zona d'operazioni) Ho sempre saputo che gli anni del militare sono considerati come servizio effettivo anche agli effetti della pensione di vecchiaia

Domenico Gallo
Bovalino M
(Reggio Calabria)

Per una risposta più precisa occorreva conoscere quanto meno la data di decorrenza iniziale della pensione Tentiamo ugualmente una puntualizzazione

Da ciò che scrivi si ricava che la tua pensione ha decorrenza da data precedente il 1° giugno 1985, perché per le pensioni con decorrenza successiva al 31 maggio 1985 la legislazione in atto non prevede più una maggiorazione del trattamento minimo per chi abbia superato 15 anni di contribuzione effettiva, cioè almeno 781 contributi settimanali di contribuzione effettiva Anche in relazione al fatto che il calcolo della pensione è oggi assai più favorevole rispetto ai periodi antecedenti il giugno 1982

Consideriamo quindi scontato che tu abbia pensione liquidata con decorrenza precedente il 1° giugno 1985 ma, ciononostante, dobbiamo darti una risposta che per te risulterà deludente dato che, stando sempre alla legislazione vigente, il periodo di servizio militare non coperto da contribuzione effettiva è considerato coperto da contribuzione figurativa Ciò anche se trattasi di periodo di guerra (cioè, di combattente).

È pur vero che la contribuzione figurativa vale quanto quella effettiva ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, della pensione di invalidità e della pensione di inversibilità, e larga parte della contribuzione figurativa (compresa quella del servizio militare) è considerata utile anche per il diritto a pensione di anzianità

Ma per la maggiorazione del trattamento minimo dei cosiddetti 781isti (in molti casi trattasi di lavoratori che hanno versato 40 anni di contribuzione liquidati con trattamento minimo o assorbiti dal trattamento minimo anche se con pensione iniziale superiore al trattamento minimo) nella legge istitutiva della maggiorazione è stato scritto che occorrevano «almeno» 781 settimane di contribuzione effettiva

Dalla puntualizzazione da parte tua della data di decorrenza iniziale della pensione avremmo potuto comprendere se tu abbia almeno l'assegno per ex combattenti o se invece si tratta di pensione avente decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e per questo escluso sin qui dal diritto a esso Come precisiamo in altre risposte e in articoli dell'Unità saprai che ora è stata cancellata questa iniquità e siamo impegnati, Pci e giornale, nelle iniziative tendenti a superarne altre